

DCO 18/09

**CRITERI E MODALITÀ DELL'ANALISI DI SECONDO LIVELLO PER
L'ACCERTAMENTO DELLA TRASLAZIONE SUI PREZZI AL CONSUMO DELLA
MAGGIORAZIONE D'IMPOSTA (ART. 81, COMMI DA 16 A 18 DEL D.L.
112/2008)**

Documento per la consultazione

6 luglio 2009

Premessa

Il presente documento di consultazione si inserisce nell'ambito delle attività previste dal decreto-legge n. 112/08 che affida all'Autorità il compito di vigilare sul divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES.

Con la delibera VIS 109/08 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di verifica di primo livello e annunciata la predisposizione di un successivo livello di analisi (di secondo livello) a cui sottoporre i soggetti per i quali l'analisi di primo livello ha rilevato possibili violazioni del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta.

Con questo documento si intende sottoporre a consultazione di tutti gli operatori interessati i criteri e le modalità per l'attività di analisi di secondo livello.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **27 agosto 2009**, termine di chiusura della presente consultazione.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile) o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Nucleo Operativo "Robin Hood Tax"
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
e-mail: info91@autorita.energia.it

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
2.	IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.....	5
3.	LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI.....	6
4.	QUADRO D'INSIEME DEL SISTEMA DI VIGILANZA EMERGENTE DALLA VIS 109/08..	7
5.	APPROFONDIMENTI DELLA VIGILANZA E GRADUALITÀ.....	8
6.	ORIENTAMENTI PER L'APPROFONDIMENTO DELLA VIGILANZA OLTRE IL PRIMO LIVELLO	9

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell' articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Autorità sta svolgendo la vigilanza nei confronti degli operatori economici (di seguito: Operatori), gravati dall'addizionale IRES disposta dal comma 16 del medesimo articolo, per verificare che gli stessi non abbiano traslato sui prezzi al consumo detta maggiorazione fiscale.

L'articolo citato, nell'insieme delle sue disposizioni, impone che il maggior gravame fiscale debba rimanere a carico degli Operatori e quindi debba influire sul risultato economico ante imposte conseguito dalle stesse, prevedendo:

- da un lato il divieto della sua traslazione sui prezzi al consumo;
- dall'altro, affidando all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la vigilanza sul rispetto di detto divieto.

Sin dalla prima lettura del decreto-legge è emerso chiaramente che l'attività di vigilanza richiesta all'Autorità presuppone lo svolgimento di un'attività di analisi sui risultati economici ottenuti dagli Operatori da effettuarsi non soltanto attraverso ben individuati *benchmark*, ma esaminando gli effettivi comportamenti adottati da ciascuno con riferimento alle variazioni intervenute nel tempo nei ricavi dei singoli prodotti commercializzati e nei costi dei singoli beni acquistati.

Conseguentemente l'Autorità ha posto in essere una serie di strumenti atti ad instaurare con gli operatori un adeguato flusso di informazioni e di dati che consentisse di avere un quadro quanto più possibile esauriente delle dinamiche economiche societarie con riferimento al periodo d'imposta precedente all'entrata in vigore della legge e a quelli successivi.

La vigilanza richiesta dalla legge presenta diverse complessità essendo molteplici i comportamenti che possono essere messi in atto per recuperare il maggior onere fiscale da parte degli operatori quali ad esempio:

- un aumento generalizzato dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati oppure soltanto di quelli di maggiore rilevanza economica;
- una riduzione dei prezzi minore di quella che sarebbe dovuta essere in relazione alle effettive condizioni di mercato.

Inoltre, nelle analisi dei dati economici trasmessi da ciascun Operatore, occorre distinguere i casi in cui le variazioni dei risultati sono da imputare ad azioni aziendali del tutto legittime, quali per esempio quelli in cui l'Operatore, di fronte all'inasprimento fiscale, ha cercato di mantenere lo stesso risultato netto di gestione senza agire sulla leva dei prezzi, ma mediante altre vie.

L'impegno per l'Autorità è reso inoltre oneroso dall'elevato numero degli Operatori da sottoporre a verifica che, in base al censimento a suo tempo effettuato, confrontando dati e imprese presenti nei data base dell'Anagrafe Tributaria, per il settore petrolifero, e nell'Anagrafica dell'Autorità, per quanto concerne i settori dell'energia elettrica e del gas, ha evidenziato un numero complessivo di circa 500 unità.

A quanto sopra segnalato si aggiunge che le analisi non sono circoscrivibili a periodi di durata predeterminata, ma interessano più esercizi finanziari.

Di fronte alla novità del compito, alla sua complessità e alla numerosità dei soggetti interessati, l'Autorità ha ritenuto quale approccio metodologico più valido quello basato su analisi con più livelli di approfondimento, prevedendo il ricorso al livello successivo solo nel caso di variazioni positive dei valori degli indicatori previsti per il primo livello di analisi e qualora le motivazioni richieste ad ogni singolo Operatore non abbiano esaurientemente chiarito la situazione riscontrata.

La metodologia di un graduale approfondimento offre il vantaggio di scandagliare l'intero campo da investigare, evitando un'inutile dispersione di energie e concentrando gli ulteriori interventi laddove maggiori sono le probabilità di rilevare possibili situazioni di violazione del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo.

L'Autorità è tuttavia consapevole che l'avvicinamento alla comprensione dell'effettivo rispetto o meno del divieto di traslazione della maggiore imposta non risulta agevole e che sulle risultanze, evidenziate dai diversi livelli di analisi, debba essere concessa agli operatori la più ampia facoltà di motivare i comportamenti tenuti.

È importante sottolineare che alcuni Operatori hanno comunicato di aver già avviato progetti per la definizione di Linee guida di determinazione dei prezzi dirette ad escludere la traslazione della maggiorazione di imposta. In tal modo questi Operatori, incrementando il sistema di controllo interno già esistente – Codice etico e/o disposizioni impartite ai sensi della legge 231/2001 – hanno definito per questa materia ruoli e responsabilità all'interno delle proprie aziende.

2. IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Le delibere adottate in materia di vigilanza sulla Robin Hood Tax (delibere ARG/com 91/08, VIS 109/08 e VIS 111/08) sono state oggetto di numerosi ricorsi da parte degli operatori.

Il Tar Lombardia, con sentenze del 17/06/2009 (nn. da 4041 a 4053/2009) ha dichiarato improcedibili i ricorsi avverso la delibera n. 91/08; ha parzialmente accolto i ricorsi avverso la delibera 109/08 (limitatamente alle parti in cui contestano la legittimità dell'art. 2) e la delibera n. 111/08 (limitatamente alla parte in cui estende le indagini ispettive all'acquisizione dei dati afferenti il Margine operativo lordo); ha rigettato ogni altra domanda, comprese quelle di rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia CE.

In particolare, i giudici amministrativi hanno sottolineato che “il metodo utilizzato dall'Autorità appare del tutto congruente con i compiti che le sono stati assegnati dal Legislatore”, sia per quanto riguarda la scelta di articolare la vigilanza in più fasi di approfondimento successive, sia per quanto riguarda la scelta del parametro adottato come indicatore di primo livello (variazione del margine di contribuzione unitario o, in alternativa, dello stacco dei prezzi dell'operatore rispetto alla media europea).

Il TAR ha inoltre precisato che l'Autorità “può acquisire tutte le informazioni aziendali necessarie a comprendere i fattori che influenzano in concreto la formazione dei prezzi praticati da ciascuna società e valutarle al fine di verificare se eventuali scostamenti siano giustificabili in base alle ordinarie dinamiche del mercato (aumento dei costi,

strategie aziendali etc.), oppure appaiano riconducibili all'aggravio derivante dall'applicazione dell'addizionale I.R.E.S. prevista dal d.l. n. 112/08”.

Per l'esercizio della nuova funzione di vigilanza, l'Autorità può dunque esercitare i poteri istruttori, di indagine e di verifica che le sono conferiti dalla legge 1995 n. 481 nei confronti di tutte le imprese assoggettate all'addizionale IRES, anche di quelle che non vendono direttamente ai consumatori ma operano nelle fasi a monte della filiera.

Il Tar ha infine puntualizzato che da un eventuale inadempimento alle richieste istruttorie (dati, documenti, motivazioni relative alle variazioni dei margini, etc.) dell'Autorità “possono scaturire conseguenze sanzionatorie o accertamenti ispettivi”.

3. LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI

Successivamente all'emanazione della delibera VIS 109/08 è stata svolta dagli uffici dell'Autorità un'intensa attività al fine di dare attuazione alle disposizioni in essa contenute con il duplice obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori e rendere più agevoli le analisi e le verifiche proprie dell'attività di vigilanza.

3.1 Istruzioni agli operatori

Dal 30 gennaio 2009 sono pubblicate sul sito dell'Autorità le istruzioni atte a consentire agli Operatori una più corretta comprensione delle disposizioni della legge e della delibera VIS 109/08.

Le istruzioni sono articolate sotto forma di domanda e risposta, in modo semplice ed immediato, e sono oggetto di aggiornamenti ed integrazioni in relazione a nuove esigenze manifestate dalle imprese.

Ogni disposizione della delibera è oggetto di una o più domande sia per quanto riguarda l'esplicazione del suo contenuto, sia per quanto concerne le modalità e la tempistica di ciascun adempimento.

3.2 Il “Sistema informativo”

Il Sistema informativo (di seguito: Sistema) posto in essere dall'Autorità:

- consente agli operatori di fornire i dati richiesti e di svolgere gli altri adempimenti connessi in modo agevole, uniforme e coerente;
- assicura un adeguato sistema di supporto per le elaborazioni e le analisi di primo livello.

La prima trasmissione dati è avvenuta nel mese di marzo 2009 ed il Sistema ha dimostrato di essere in grado di acquisire e di gestire un'elevata quantità di informazioni riducendo al minimo l'onerosità degli adempimenti a carico degli Operatori.

Il Sistema, realizzato con riferimento alle esigenze degli Operatori, riduce quanto più possibile l'onerosità economica ed operativa degli adempimenti richiesti dalla delibera VIS 109/08. Agevola e garantisce sicurezza nelle modalità di accesso: ogni Operatore è

infatti identificato con una specifica chiave di accesso, che si basa sul numero della partita IVA della società e su una password segreta.

Inoltre, il Sistema prevede la netta separazione dei percorsi relativi ai due diversi tipi di analisi consentiti (quella attraverso i dati contabili di cui all'art. 4 ovvero la rilevazione dello stacco dei prezzi dei prodotti petroliferi rispetto ai prezzi medi UE di cui all'art. 5 della delibera VIS 109/08).

Ogni operatore, entrato nel proprio percorso, si trova di fronte a delle "schermate" in cui sono evidenziate le operazioni da seguire.

Tutti i soggetti devono inviare il bilancio di esercizio e comunicare l'importo dell'addizionale IRES da versare.

La trasmissione dei dati è accompagnata da dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, attestanti la veridicità dei dati e/o altre condizioni oggettive dell'operatore.

Il Sistema consente agli operatori libertà nell'identificare autonomamente i prodotti, le famiglie di prodotti e nello scegliere le unità di misura di ciascun prodotto o merce. L'impresa dovrà mantenere costanti nel tempo i criteri in base ai quali sono state operate le scelte.

Inoltre sono ridotte al minimo le possibilità di errori, incongruenze e anomalie. A tale scopo è attiva un'apposita procedura di validazione dei dati, che si sostanzia nella messa a disposizione degli operatori di un costante supporto informatico (tramite specifiche avvertenze e specifici richiami) per i necessari interventi di modifica e di integrazione, non solo dei dati in corso di trasmissione ma anche di quelli in precedenza forniti.

Il Sistema rileva direttamente sia i casi in cui questa uniformità non è stata rispettata, sia i casi in cui sono mancanti alcuni dati, e produce un report, con le anomalie riscontrate, che sarà trasmesso agli Operatori tramite la stessa procedura informatica.

Poiché i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità hanno nella maggior parte dei casi dimensioni economiche contenute e quindi sistemi contabili molto semplificati, il Sistema non richiede elaborazioni aggiuntive né l'adozione di ulteriori sistemi di contabilità interna a carico degli Operatori.

Anche per la riconciliazione dei dati è stata predisposta nel Sistema un'apposita finestra di dialogo con ciascun Operatore.

S1. Avete proposte che possano migliorare l'efficienza del Sistema per quanto riguarda i flussi informativi con l'Autorità?

4. QUADRO D'INSIEME DEL SISTEMA DI VIGILANZA EMERGENTE DALLA VIS 109/08

4.1 L'Autorità, al fine di provvedere alla vigilanza di primo livello sul divieto di traslazione dell'onere derivante dalla maggiorazione IRES sui prezzi, attraverso la VIS 109/08:

- a) ha individuato gli Operatori economici del settore energia soggetti alla vigilanza (art. 1);
- b) ha richiesto agli Operatori una dichiarazione attestante l'adozione di provvedimenti finalizzati, in via preventiva, ad escludere la possibilità di

pratiche e politiche aziendali contrarie al divieto (art. 2). Tale articolo è stato annullato dal T.A.R. Lombardia con le citate sentenze del 17/06/2009;

- c) riguardo alle verifiche basate sui dati contabili ha indicato gli obblighi relativi alla trasmissione di dati utili al monitoraggio del comportamento degli Operatori, prevedendo le circostanze nelle quali potrà essere richiesto loro di giustificare gli scostamenti riscontrati (art. 4, comma 3);
 - d) ha previsto esenzioni da gli obblighi informativi a carico degli Operatori dei settori dell'energia elettrica e il gas che agiscono in regime di maggior tutela e salvaguardia al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli esercenti (art. 4, comma 4);
 - e) riguardo alle verifiche condotte sulla base di rilevazioni statistiche, ha stabilito gli obblighi riservati agli Operatori rientranti nel campione statistico Prezzo Italia prevedendo anche nei loro confronti la possibilità di giustificare le variazioni positive (art. 5, comma 2);
 - f) ha previsto la possibilità di richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza per il monitoraggio e la rilevazione di informazioni, nonché per ispezioni mirate (art. 6);
 - g) ha stabilito i termini per gli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione di informazioni a partire dal 2007 tenendo conto anche degli schemi e delle istruzioni pubblicati sul sito dell'AEEG (art. 7).
- 4.2 La vigilanza mira a monitorare la dinamica dei prezzi dei beni del settore energia acquisiti e ceduti da ogni Operatore anche in relazione alla dinamica delle marginalità economiche, col fine di individuare comportamenti associabili a trasgressioni del divieto di traslazione, per esempio con pratiche commerciali tese ad estendere le marginalità per il recupero del reddito eroso dalla maggiorazione IRES o anche mediante soluzioni inerziali.

5. APPROFONDIMENTI DELLA VIGILANZA E GRADUALITÀ

5.1 L'Autorità, in considerazione della complessità delle operazioni di verifica insita nel sistema di *relazioni causali* che deve essere monitorato, peraltro nei confronti di Operatori diversamente strutturati sul piano organizzativo, ha già previsto con la delibera VIS 109/08 l'opportunità di organizzare le attività di vigilanza ispirandosi a criteri di:

- a) *gradualità*, adottando cioè una metodologia che proceda per livelli di approfondimento, e
- b) *semplificazione* degli adempimenti richiesti agli operatori.

La *gradualità* degli *approfondimenti* nei confronti del singolo soggetto vigilato è condizionata dalle situazioni che si paleseranno in relazione agli elementi raccolti, nonché dal *grado di collaborazione* dell'Operatore negli adempimenti richiesti.

Per quanto riguarda la *semplificazione* – cioè le modalità di svolgimento delle attività – è intenzione dell'Autorità ridurre il più possibile l'onere derivante dagli

adempimenti legati all'attività di vigilanza sul divieto di traslazione per i vigilati; tale *semplificazione* non riduce tuttavia la complessità della vigilanza né, tanto meno, delle operazioni di verifica.

Nell'ambito della gradualità del decorso del procedimento informativo, tra le *modalità di svolgimento* delle attività finalizzate alla raccolta di informazioni rientra la possibilità di richiedere la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza al fine di superare impedimenti o difficoltà informative specifiche.

5.2 La vigilanza dunque muove contemporaneamente in più direzioni ed è condizionata:

- a) dal puntuale rispetto degli *adempimenti* previsti dalle norme per la vigilanza *sul piano formale* (con riferimento ai tempi ed alla effettiva trasmissione di documenti e dati),
- b) dal pieno rispetto degli *adempimenti* previsti dalle norme per la vigilanza *sul piano sostanziale* (con riferimento al contenuto dei documenti e dei dati trasmessi),
- c) dalle *determinazioni* compiute dall'Autorità in relazione ai dati trasmessi (con riferimento alle elaborazioni);
- d) dalla rilevanza delle interazioni tra gli Operatori vigilati nell'ambito di un gruppo di appartenenza o di riferimento;
- e) dalla rilevanza delle interazioni tra gli operatori vigilati nell'ambito del settore e nella filiera di appartenenza.

L'Autorità, al fine di governare e coordinare le attività, associa alla gradualità della vigilanza condotta nei riguardi di ciascun Operatore, *indicatori di livello* che sintetizzano il buon fine della raccolta di informazioni nonché l'esito dei riscontri e degli appuramenti effettuati in base alle informazioni che lo riguardano.

L'Autorità, mediante il proprio sito Internet, fornirà un quadro informativo relativo alla progressione delle attività in corso di svolgimento, aggiornando periodicamente il numero degli Operatori nei confronti dei quali sono in corso *approfondimenti* a causa di inadempimenti, dell'esito della vigilanza di primo livello, etc.

6. ORIENTAMENTI PER L'APPROFONDIMENTO DELLA VIGILANZA OLTRE IL PRIMO LIVELLO

6.1 L'Autorità intende *graduare* gli *approfondimenti* finalizzati alla vigilanza regolando il flusso informativo e le modalità di raccolta delle informazioni in relazione alle situazioni che emergeranno in base ai dati trasmessi, ferme restando la precisione e la significatività di quanto comunicato. Ove i dati trasmessi fossero ritenuti imprecisi o incompleti l'Autorità richiederà le necessarie precisazioni.

Sul piano del *metodo*, dall'impianto della VIS 109/08 appare già evidente che l'Autorità intende continuare l'attività:

- a) senza trascurare le indicazioni (macro e di settore) provenienti dai sistemi di rilevazione statistica di matrice pubblica: ad iniziare da quello del Ministero

dello Sviluppo Economico finalizzato a sorvegliare, su base campionaria, il divario tra i prezzi dei carburanti praticati dagli Operatori europei del segmento petrolifero del settore energia rispetto ad una soglia media di riferimento;

- b) valorizzando il potenziale informativo contabile obbligatorio custodito dalle imprese, a partire, cioè, da elementi informativi riconciliabili con il bilancio annuale (individuale e consolidato) prodotto dagli Operatori; tali dati infatti:
- hanno *natura ben definita*;
 - sono *verificabili* su base documentale;
 - hanno un grado di significatività valutabile e si prestano ad una lettura nell'esaustivo *quadro* economico finanziario e patrimoniale che ogni singolo Operatore ha prodotto in linea con norme giuridiche, principi e tecniche comuni;
 - danno evidenza dell'esito di *tutte* le negoziazioni attive e passive rilevanti ai fini della vigilanza;
 - riguardano *periodi* definiti e si prestano – ove necessario – ad elaborazioni per adeguamenti della competenza.

6.2 A seguito delle *motivazioni* fornite a fronte di eventuali variazioni positive dei margini o degli stacchi dei prodotti petroliferi, potrebbero essere necessari opportuni *approfondimenti* che possono comportare richieste o uso di informazioni anche diverse da quelle utilizzate per la vigilanza di primo livello.

Qualora l'Autorità riscontri nei dati trasmessi dall'Operatore incoerenze o insufficienze informative, prescindendo dalle conseguenze di carattere sanzionatorio, l'Autorità può richiedere all'Operatore di fornire ulteriori elementi o informazioni utili a superare le carenze informative, secondo modalità specifiche.

L'Autorità, dunque, procederà ad avviare l'analisi di secondo livello nel caso in cui:

- a) l'Operatore si sottragga in tutto o in parte alle richieste di informazioni e dati;
- b) si verifichi una variazione positiva dell'indicatore di primo livello, ai sensi degli articoli 4 e 5 della delibera VIS 109/08, e le motivazioni fornite dall'Operatore in merito non siano adeguate.

Al verificarsi di una delle suddette condizioni, l'Autorità effettuate le necessarie indagini e valutazioni preistruttorie, avvierà nei confronti del singolo Operatore un procedimento volto ad acquisire ulteriori elementi in merito all'eventuale traslazione dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, garantendo la massima trasparenza e il contraddittorio ai sensi del d.P.R. del 9 maggio 2001 n. 244.

Nell'avvio dei procedimenti istruttori l'Autorità adotterà criteri di priorità concernenti:

- a) la rilevanza economica, in valore assoluto, della presunta traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES;
- b) la rilevanza, in termini percentuali, della presunta traslazione della maggiorazione IRES in rapporto alla maggiorazione stessa.

Nel corso del procedimento, potranno essere richiesti documenti e informazioni, disposte audizioni, perizie e consulenze in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento, nonché accessi e ispezioni necessarie per la vigilanza sul divieto di traslazione dell'imposta.

L'Autorità provvederà altresì, sempre nel rispetto del contraddittorio, ad adottare le opportune misure conseguenti all'accertamento della violazione, anche di carattere prescrittivo, dirette a tutelare i consumatori finali.

6.3 La vigilanza, che in un primo livello si focalizza sull'operatività individuale, può richiedere approfondimenti anche rispetto ad ambiti maggiormente complessi sul piano delle relazioni in giuoco e riguardare in particolare:

- a) l'operatività del singolo in una prospettiva complessiva, riferita cioè al raggruppamento di interessi al quale appartiene e/o che controlla;
- b) l'operatività del singolo (individualmente o in gruppo) in una prospettiva di filiera o di settore.

Può essere infatti opportuno - sul piano delle situazioni aziendali e delle indicazioni emergenti dalle analisi *di* primo livello (o, che precedono) - spostare il *focus* della vigilanza dall'Operatore individuale a gruppi di Operatori accomunati dalla condivisione di interessi economici (derivanti, per esempio, dall'appartenenza allo stesso gruppo societario).

In tal modo si mira, a far emergere dinamiche di gruppo di Operatori (inerenti ai volumi intermediati ed ai prezzi praticati, attribuibili complessivamente agli Operatori considerati), idonee a organizzare informazioni *aggregate* utili alla vigilanza che riguardano tanto il mercato di sbocco (attraverso i ricavi, i volumi ed i prezzi medi ponderati che ne discendono) quanto il mercato di approvvigionamento (attraverso acquisti, volumi e prezzi medi ponderati propri del gruppo).

Mentre non mutano il merito ed il metodo della vigilanza rispetto al monitoraggio individuale, approfondimenti in tal senso potranno richiedere informazioni specifiche agli Operatori del gruppo.

L'Autorità potrà raffrontare le dimensioni dei flussi vigilati con quelli del bilancio consolidato di ciascun gruppo, onde cogliere elementi utili allo svolgimento del mandato ricevuto, ad esempio analizzare, attraverso le dinamiche societarie all'interno del gruppo, il fenomeno della frammentazione societaria, o la redistribuzione di masse tra società del gruppo.

S2. Quali ulteriori elementi di approfondimento considerate sia necessario presentare al fine di consentire all'Autorità un'efficace azione di vigilanza?

S3. Nel caso in cui il monitoraggio riguardi gruppi di Operatori accomunati dalla condivisione di interessi economici, quali ulteriori approfondimenti considerate necessari ai fini della vigilanza?

6.4 L'Autorità, al fine di riferire al Parlamento, intende utilizzare le informazioni raccolte dagli Operatori e gli accertamenti effettuati anche allo scopo di predisporre analisi macroeconomiche sugli andamenti di filiera e di settore. Con le stesse informazioni si potranno inoltre effettuare analisi per prodotto e confronti per periodi temporali diversi da quelli già previsti (trimestri e semestri).